ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PARMA (Con esclusione del Comune Capoluogo)

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n.431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

- -Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Parma-Confedilizia
- -SICET CISL via Lanfranco 21/a Parma
- -APIA Confconsumatori via Mazzini Parma
- -ASSOCASA via G.B.Borghesi 15d Parma
- -ADEPI v.le Duca Alessandro 1 Parma
- -APPC via Rondani 8 Parma
- -SUNIA via Pozzuolo del Friuli 13 Parma
- -ASPPI galleria Bassa deiMagnani 3 Parma
- -UNIAT UIL via Bernini 5/a Parma

PREMESSO

che il 18/12/2003 è stato sottoscritto l'Accordo territoriale attualmente vigente, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n.431 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 marzo 1999; che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art.4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per la Provincia di Parma in sostituzione di quello stipulato il 18/12/2003

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 18/12/2003 è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio della Provincia di Parma escluso il Comune Capoluogo. Nell'ambito del territorio della Provincia, vengono individuati i due seguenti gruppi di Comuni:

GRUPPO 1

BORGO VAL DI TARO, BUSSETO, COLLECCHIO*, COLORNO, FELINO, FIDENZA*, FONTANELLATO, FONTEVIVO, FORNOVO DI TARO, LANGHIRANO*, LESIGNANO DE'BAGNI, MEDESANO*, MONTECHIARUGOLO*, NOCETO*, SALA BAGANZA, SALSOMAGGIORE TERME*, SAN SECONDO P.SE, SISSA TRECASALI, SORBOLO MEZZANI*, TORRILE, TRAVERSETOLO.

GRUPPO 2

ALBARETO, BARDI, BEDONIA, BERCETO, BORE, CALESTANO, COMPIANO, CORNIGLIO, MONCHIO DELLE CORTI, NEVIANO DEGLI ARDUINI, PALANZANO, PELLEGRINO P.SE, POLESINE ZIBELLO, ROCCABIANCA, SOLIGNANO, SORAGNA, TERENZO, TIZZANO VAL PARMA, TORNOLO, VALMOZZOLA, VARANO DE' MELEGARI, VARSI.

^{* =} comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art.2, comma 3, L.431/98 e art. 1, D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio della Provincia di Parma.
- 2) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare ubicata nei Comuni di cui al gruppo I e al gruppo 2 sarà determinato dalle parti all'interno delle tre fasce di oscillazione di cui all'allegato I (fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.
- 3) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 2 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).
- 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT relativo al mese di settembre.
- 5) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:
 - a) l'intera superficie calpestabile;
 - b) 50 % della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo e/o del posto macchina in autorimesse di uso comune
 - c) la superficie di cui alla lettera a) verrà rilevata dall'APE o, in mancanza, da una planimetria catastale che avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
- 6) In applicazione dell'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali il canone non potrà essere superiore del 30% del valore minimo della prima fascia; la presenza di qualsiasi altro elemento è in tal caso ininfluente: assenza di servizi igienici interni all'unità immobiliare assenza di impianto idrico assenza di impianto di riscaldamento (unità immobiliari riscaldate solo con stufe) immobili posti al piano seminterrato.
- 7) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 8) Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10% a valere per l'intera durata contrattuale oppure un aumento del 5% per i locali parzialmente arredati purché presentino almeno la cucina integralmente arredata e funzionante.
- 9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Il canone degli appartamenti in classe energetica: A potrà subire una maggiorazione del 10%, B una maggiorazione del 7,50%, C una maggiorazione del 5% e D una maggiorazione dell'1,50%. Le maggiorazioni percentuali correlate alla classe energetica non si applicano ai canoni degli alloggi di edilizia pubblica o comunque finanziata anche solo in parte da fondi pubblici o assegnati per qualunque programma a scopo sociale.
- 11) Gli aumenti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 10 sono tra essi cumulabili sono tra essi cumulabili. I valori delle fasce d'oscillazione di cui all'allegato 2 restano come base di calcolo in caso di cumulo.
- 12) Nel caso di locazione di porzione di immobili, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisici in tali caso i parametri di riferimento sono quelli relativi all'intera superficie dell'immobile.

- 13) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 2 (richiesta) e 3 (attestazione).
- 14) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 70 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

TITOLO B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art.5, comma 1, L.431/98 e art. 2, D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio della Provincia di Parma,
- 2) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare ubicata nei Comuni di cui al gruppo 1 e al gruppo 2 sarà determinato dalle parti all'interno delle tre fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (fasce di oscillazione).
- 3) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 2 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).
- 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT relativo al mese di settembre.
- 5) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- 6) Ai fini dell'art.2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (Fasce di oscillazione),
 - 7) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:
 - a) l'intera superficie calpestabile;
 - b) non oltre il 50 % della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo e/o del posto macchina in autorimesse di uso comune
- c) la superficie di cui alla lettera a) verrà rilevata dall'APE o, in mancanza, da una planimetria catastale che avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
- 8) In applicazione dell'art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali il canone non potrà essere superiore del 30% del valore minimo della prima fascia; la presenza di qualsiasi altro elemento è in tal caso ininfluente: assenza di servizi igienici interni all'unità immobiliare assenza di impianto idrico assenza di impianto di riscaldamento (unità immobiliari riscaldate solo con stufe) immobili posti al piano seminterrato.
 - 9) Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10% a valere per l'intera durata contrattuale, oppure un aumento del 5% per i locali parzialmente arredati purché presentino almeno la cucina integralmente arredata e funzionante.
 - 10) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale.
 - 11) Il canone degli appartamenti in classe energetica: A potrà subire una maggiorazione del 10%, B una maggiorazione del 7,50% e C una maggiorazione del 5% e D una maggiorazione del 1,50%. Le maggiorazioni percentuali correlate alla classe energetica non si applicano ai canoni di alloggi di edilizia pubblica o comunque finanziata anche solo in parte da fondi pubblici o assegnati per qualunque programma a scopo sociale.

- 12) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9, 10 e 11 sono tra essi cumulabili sono tra essi cumulabili. I valori delle fasce d'oscillazione di cui all'allegato 2 restano come base di calcolo in caso di cumulo.
- 13) Nel caso di locazione di porzione di immobili, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. In tal caso i parametri di rifermento sono quelli relativi all'intera superficie dell'immobile.
- 14) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
- 15) Le disposizioni di cui ai punti da 2 a 13 del presente Titolo non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in Comuni con un numero di abitanti inferiori a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.
- 16) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:

Fattispecie di esigenze dei proprietari.

- a) Quando il locatore abbia necessità di disporre dell'immobile entro diciotto mesi per i seguenti motivi:
- b) destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;
- c) destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula del contratto di locazione, debbano rilasciare l'immobile di servizio;
- d) destinarlo all'esercizio dell'attività propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento del titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
- e) destinarlo ad abitazione propria, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per rientro dall'estero o da altre località o ci si trasferisca, temporaneamente, per comprovati motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità di assistenza a o da famigliari o badanti;
- f) destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio e/lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- g) eseguire lavori di ristrutturazione nell'unità immobiliare per i quali sia stata fatta richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia;
 - h) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

Quando il conduttore abbia la necessità di un'abitazione per un periodo non superiore a diciotto mesi per i seguenti motivi:

- a) contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza
- b) previsione di trasferimento per ragioni di lavoro
- c) trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro
- d) necessità di cure e di assistenza a o da famigliari in luogo diverso dalla propria residenza
- e) acquisto o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi
- f) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione
- g)_seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo famigliare, esclusivamente per motivi di svago, hobby e tempo libero
- h) campagna elettorale
- 17) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 12 dal presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla

rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

- 18) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
- 19) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna dei modelli allegati 2 e 3 (richiesta e attestazione).
- 20) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di70 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

TITOLO C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art.5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3. D.M. 16 gennaio 2017

- 1) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo dei Comuni confinanti al Comune di Parma che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, è sede di Università.
- 2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.
- 3) Ai fini dell'art.2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 1 (Fasce di oscillazione), tramite gli elementi oggettivi per la determinazione del canone di cui all'allegato 2, con un aumento del 5% nei valori minimi e massimi.
- 4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, in i ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT relativo al mese di settembre.
 - 5). La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:
 - a) l'intera superficie calpestabile;
 - b) non oltre il 50 % della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo e/o del posto macchina in autorimesse di uso comune
 - c) la superficie di cui alla lettera a) verrà rilevata dall'APE o, in mancanza, da una planimetria catastale che avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.
 - 6) In applicazione dell'art.1; comma 7; secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali il canone non potrà essere superiore del 30% del valore minimo della prima fascia; la presenza di qualsiasi altro elemento è in tal caso ininfluente: assenza di servizi igienici interni all'unità immobiliare assenza di impianto di riscaldamento (unità immobiliari riscaldate solo con stufe) immobili posti al piano seminterrato.
- 17) Per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l'intera durata contrattuale, oppure un aumento del 5% per i locali parzialmente arredati purché presentino almeno la cucina integralmente arredata e funzionante.
 - 8) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimo e massimo, un aumento del 10%, a valere per l'intera durata contrattuale.

9) Il canone degli appartamenti in classe energetica: A potrà subire una maggiorazione del 10%, B ura maggiorazione del 7,50%, C una maggiorazione del 5% e D una maggiorazione del 1,50%. Le maggiorazioni percentuali correlate alla classe energetica non si applicano ai canoni di alloggi di edilizia pubblica o comunque finanziata anche solo in parte da fondi pubblici o assegnati per qualunque programma a scopo sociale.

10) Oli aumenti di cui ai paragrafi 3, 7, 8 e 9 sono tra essi cumulabili sono tra essi cumulabili. I va lori delle fasce d'oscillazione di cui all'allegato 2 restano come base di calcolo in caso di cumulo.

- 11) Nel caso di locazione di porzione di immobili, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi. In tal caso i parametri di rifermento sono quelli relativi all'intera superficie dell'immobile.
- 12) L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8 e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna dei modelli allegati 2 e 3 (richiesta e attestazione).

TITOLO D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 3, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E) ONERI ACCESSORI

1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO F) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6, D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 4 (Modello di richiesta) al presente Accordo.

TITOLO G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni cinque a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di

provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

- 3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
- 4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione. Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. 1: Fasce per la determinazione del canone del Gruppo 1 e del Gruppo 2

All. 2: Richiesta di attestazione di rispondenza

All. 3: Attestazione di rispondenza

All. 4: Modulo di richiesta procedure di negoziazione

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

PANHA, data 26 MAR. 2019

An Conpue

Merce Ceroser

Breet

Condets Proprieta Edilizza

The Providence

301/7

Provincia

ALLEGATO 1

Tabella aggiornata al 30/09/2018

Allegato B

Gruppo 1								
Canone al mq. Utile - mese rapportato alla superficie in mq.								
Superficie	minimo 1° fascia 2° fascia 3° fascia							
Sino a 40	Da 1,00	Sino a	5,71	Sino a	6,54	Sino a	7,52	
Da 41 a 60	Da 1,00	Sino a	5,11	Sino a	5,95	Sino a	6,79	
Da 61 a 80	Da 1,00	Sino a	4,41	Sino a	5,11	Sino a	5,95	
Da 81 a100	Da 1,00	Sino a	4,16	Sino a	4,65	Sino a	5,35	
Oltre i 101	Da 1,00	Sino a	3,93	Sino a	4,29	Sino a	5,11	

Gruppo 2										
Canone al	Canone al mq. Utile - mese rapportato alla superficie in mq.									
Superficie	minimo 1° fascia 2° fascia 3° fascia						scia			
Sino a 40	Da 1,00	Sino a	5,11	Sino a	5,64	Sino a	6,59			
Da 41 a 60	Da 1,00	Sino a	4,52	Sino a	5,11	Sino a	5,95			
Da 61 a 80	Da 1,00	Sino a	3,93	Sino a	4,52	Sino a	5,35			
Da 81 a100	Da 1,00	Sino a	3,57	Sino a	4,16	Sino a	4,77			
Oltre i 101	Contract Con									

Assace

 \int_{Γ}

more leveren

Jodelibia

Eletaling

an la

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

Il	sotte	oscritto					(c.f)	residen	te in
							nella qualità				orzione di
immol	bile s	ito a				via		n.	piano	int	, con
contra	tto	stipulato	con	il s	ig		c.f			,	residente
a				via			con decorrer	nza dal		, re	gistrato il
		_ al n.	V		presso	l'Agenzia de	elle Entrate di			/in	corso di
registr	azion	e, essendo	i term	ini non	ancora sc	aduti,					
						ch	iede				
					콩		enuti economici e no		contratto	all'Acco	rdo locale
							in data				
			107	5500	ੋ		ontratto di locazione		377		il tipo di
contra	tto all	egato al D	.M. 16	/01/201	7 e dichia	ara altresì quai	nto segue relativamen	nte al contr	atto di loc	azione.	
			19				10 10 May				
							on contatore di cal	lorie e/o ir	npianto c	li condizi	onamento
		ll'aria (se		_							
		itorimessa	-		-						
		sto auto so			-			. 11' 1.	/		
							e/o recinzione e/o po				
	1000	=/		a piano	terra e p	rimo (oppure i	rialzato e primo) o co	omunque pi	esenza di	ascensor	2
Ц		ppi serviz									
		ppi vetri e		-	estre						
		lcone e/o s ntina e/o s		0							
					/a imtaa	1					
							utturati dopo il 01 ge unità immobiliare pe		10		
	-	esenza di v				n non più di 9	uma minoomare po	ei scaia			
الساه	110	osciiza di v	rerue e	o corn	IC						
Studen	nti				+ 5%	Su	perficie mq				
Immol	oile ar	redato			+ 10%	Ga	rage mq		50%		
Arreda	ato stu	denti			+ 20%	1		98	Tot.		
Parzial	lmente	e								- A	7
Immob	oile vi	ncolato			+ 10%					X	
Classe	energ	etica A			+ 10%		UN 3		//	- N	
Classe	energ	etica B			+ 7,5%		1 4 SPA			/\	
Classe	energ	etica C			+ 5%		11870,		^	nVVI	Δ
Classe	energ	etica D			+ 1,5%				X	Ma	778 0
Allega Parma,		testato Pre	estazior	ne Ener	getica e/o	planimetria,	contratto di locazione	e	Morie	Tara	Jesen 14T
Il richi	edente	e									
		2 ditié			An	Congr.	Elevel	Sefrer,	50	et	SUNIV

ALLEGATO 3

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

depositato il	, i	, firma in persona di	taria dell'Accordo	territoriale pe	r il comune di,	
		P	REMESSO CHE			
il sig		ha presenta	ato richiesta per l'a	attestazione ex	D.M. 16/01/2017, dichiarando,	
sotto la sua responsabilità	ı, i dati di cui	all'allegato 3,	per il contratto st	ipulato con il s	sig, per	
l'immobile/porzione di in	nmobile sito i	n v	ia	piano	int	
dati identificativi catastali	i:					
Cod. comune	fg	_ part	sub	cat	rendita	
Cod. comune	fg	_ part	sub	cat	rendita	
Cod. comune	fg	_ part	sub	cat	rendita	
Le parti contraenti individ dell'esistenza nell'immob - se sono presenti fino a 4 - se sono presenti da 5 a 7 - se sono presenti più di 7	dueranno la co pile stesso deg elementi, l'in elementi, ess elementi, ess	ollocazione de li elementi di nmobile sarà so sarà colloca o sarà colloca	ell'immobile da af cui all'allegato 3, collocato nella pr ato nella seconda ato nella terza faso	fittare nella fa secondo il seg ima fascia; fascia; cia.		
GRUPPO	N. ELEN	MENTI		FASCIA _	MQ	
MAGGIORAZIONI			ALIQUOTE	E: MIN	MAX	
		/ MIN			SE 4+2	
CANONE ADDITIONED	E	_	75 L27 ST	,		
CANONE APPLICABILE	E				SE 5+2	
CANONE APPLICABILI	E	MAX_				
CANONE APPLICABILITY CANONE EFFETTIVE		MAX_	mgs,1		SE 5+2	
	VAMENTE A	MAX_APPLICAT	O NEL CONTI	RATTO: rappresentata	SE 5+2	
CANONE EFFETTIVE Tutto ciò premesso, l'Org sopra dichiarati, anche ai	ZAMENTE Zanizzazione gini dell'otten	MAX	O NEL CONTI	RATTO: rappresentata ni fiscali, to corrispondo	SE 5+2	

ALLEGATO 4

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/1/2017)

II/la sottoscritto/a	
residente in via/piazza	
n se, int, cap, mail / mail pec	9 9
telefono , cellulare	
indicato, ovvero in residenza sopra	•
indicato, ovvero in, conduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di residenza sopra, sc, int, cap, con contratto di locazione abitativa:	
🛘 agevolato;	
🗆 transitorio;	
🛘 studenti universitari,	
□ libero, ex art. 2, comma 1, L. 431/98;	
ex art. 23, D.L. 133/2014, come convertito in leage (c.d. Reat to han).	
altro	
	-
sottoscritto in data / / / e registrato in data / / / per la durata di	
anni/mesi con il locatore/conduttore Sig./Sig.ra/Soc. C.F.: residente in	
via/niegga residente in	
via/piazza residente in n. , sc. , int. , cap , al canone	
averido interesse ad avviare la procedure	
avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolodel contratto di locazione per questioni inerenti:	
The same wind a brite.	23
interpretazione del contratto;	
□ esecuzione del contratto;	
attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;	
Canone di locazione;	_
🛘 oneri accessori:	
O variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;	
Sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;	
cessazione della locazione;	BALA
□ variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile; □ sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone; □ cessazione della locazione; □ condizione e manutenzione dell'immobile; □ funcionamenta dell'immobile;)00
☐ funzionamento degli impianti e servizi;	
□ regolamento condominiale:	
□ altro	
e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):	
- cas day typic populgatonamente);	

Préve Coursei ADSI

B.c.t

SUNIA

			CHIEDE			
istanza Regola 16/1/20 quanto Ai fini alla pre	ima 3, L. 9 dicembral comune di ed indicato il negoziazi di negoziazi di negoziazi di necettazion previsto dagli artt. 6 della comunicazione messa, ovvero	quale firm quale firm 1998, n. 431 expositatore, procedone paritetica e control de da parte mia, in the firm of th	e del D.M. 16/1/2 che, v la ai successivi conciliazione stra in caso di formal Regolamento. luttore della prese	rdo territoriale so 2017, depositato alutata l'ammissi adempimenti pre giudiziale allega e costituzione de ente istanza si inc	proprietà edilizia ottoscritto ai sensi art. in data _/_/ ibilità della presente evisti dall'art, 3 del to E) al citato D.M. ella Commissione, di lica l'indirizzo di cui	/ 2 1
Autoriz	zo/non autorizzo a r	ecapitarmi le succ	cessive comunica	zioni alla mail pe	c sopra indicata.	
	11		Firma			
		()				
		9				
					10	**
				1		
		•		1,	^	
				1		
			89/1	\	\bigvee	
				X	A	
				. /	IN T	
		1	1		$V \setminus V \setminus$	\wedge
	,	An Conf			N DOWY	0
		1 127		V	1 ,700	
		1400			100	
0 0						
HP	100	æ."			1 - 1	
co.				20 CTS		
Class	& offen	1				
					r	
					0.0	
		ä			Mone Ta	aser
18			1 6		/ mone la	1141
				1000	U	10 (1)
0	nfedolop		()	0.364,		\wedge
Ce	nedows	US		$\langle \times \rangle$		(INV.)
				1		50
				1	\bigcap	1
0					22.	X
					16.	4
	(40)				A cont	ļ
					21cm	